



SALVATORE D'ALELIO
NOTAIO



Repertorio n.82915

Raccolta n.23517

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE
GIUSEPPE TATARELLA

Il trenta luglio duemiladiciotto

In Terlizzi nel mio studio alla via Arco della Madonna n. 1
Innanzi a me, dottor Salvatore D'alesio, Notaio in Terlizzi
iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Trani
si è costituito

Tatarella Fabrizio, nato a San Giovanni Rotondo il 5 gennaio
1977 il quale interviene al presente atto nella qualità di
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della fonda-
zione "GIUSEPPE TATARELLA" con sede in Bari alla Via Piccin-
ni n.97, fondazione costituita con atto per Notaio Francesca
Bissatini di Roma del 6 febbraio 2002, registrato a Roma 3
in data 12 febbraio 2002 al n.2349, codice fiscale
07246730720, iscritta nel registro delle Persone Giuridiche
presso la Prefettura di Bari in data 24 dicembre 2013 al
n.93/P.

Il costituito della cui identità personale, io Notaio sono
certo, mi dichiara che è qui riunito il Consiglio di Ammini-
strazione della predetta Fondazione per discutere e delibera-
re sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) adeguamento dello scopo della Fondazione a quanto dispo-
sto del Dlgs 460/97 ai fini dell'iscrizione della Fondazione
nel registro ONLUS e conseguente modifica degli articoli 1,
4, 13 dello statuto;

2) varie ed eventuali;

e mi chiede di far constare da pubblico verbale le delibera-
zioni che il Consiglio di Amministrazione andrà ad adottare.
Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue.

Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione, a nor-
ma di statuto, lo stesso Vice Presidente Tatarella Fabrizio
il quale, accertata l'identità e la legittimazione di tutti
gli intervenuti dà atto che l'adunanza del Consiglio di Ammi-
nistrazione, essendo stata convocata in questo luogo, data e
ora a norma di statuto in data 23 luglio 2018 è regolarmente
costituita e può validamente deliberare essendo presente il
Consiglio di Amministrazione nelle persone di esso Vice Pre-
sidente e dei signori:

Ranieri Lorenzo, nato a Bari il 7 luglio 1952;

Tatarella Anna Rita, nata a Cerignola il 26 ottobre 1967;

Filipponio Angela, nata a Cerignola il 7 ottobre 1939;

Aperta la seduta, il Presidente, espone al Consiglio che per
ottenere l'iscrizione della Fondazione all'Anagrafe delle ON-
LUS, iscrizione già una volta denegata, è necessario adegua-
re lo Statuto a quanto disposto dal Dlgs 460/97 e sue modifi-
che ed integrazioni relativamente allo scopo e al trattamen-
to economico dei dipendenti, dei consulenti e collaboratori
e dei membri del Comitato Scientifico.

Registrato a BARI

il 02/08/2018

al n. 25278

Al riguardo preliminarmente, comunica al Consiglio, che la Biblioteca Tatarella e l'Archivio Tatarella sono stati dichiarati dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali rispettivamente di "eccezionale interesse culturale" e di "interesse storico particolarmente importante".

Pertanto propone di modificare lo scopo della Fondazione determinandolo nell'esclusivo perseguimento di tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico ai sensi dell'art. 10 n.7 del Dlgs 460/97 ed in particolare della Biblioteca e dell'Archivio Tatarella.

Continua il suo intervento facendo presente che, sempre per lo stesso fine, è necessario modificare le lettere c), d) e q) dell'art. 13 dello statuto nel senso di stabilire che il trattamento economico del personale dipendente, dei consulenti e dei collaboratori sia disciplinato dall'art. 10 del Dlgs 460/97 e che la carica dei componenti del Comitato Scientifico sia gratuita.

Conclude il suo intervento proponendo di inserire nel nome della Fondazione anche quello di Salvatore Tatarella perché il Ministero ha riconosciuto la Biblioteca e l'Archivio che portano il nome di entrambi e conseguentemente modificare l'art. 1 dello statuto.

Il Presidente dà quindi lettura del testo dell'art. 4, delle lettere c) d) e q) dell'art. 13 e dell'art. 1 dello statuto così come propone di modificare.

Terminato il suo intervento il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito a quanto sottoposto al suo esame.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto dal Presidente, dopo breve discussione, all'unanimità di voti espressi per appello nominale

DELIBERA

1) di modificare lo scopo della Fondazione determinandolo nell'esclusivo perseguimento di tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico ed in particolare della Biblioteca e dell'Archivio Tatarella modificando l'art. 4 dello statuto così come proposto dal Presidente che sarà del seguente tenore:

Art. 4

"La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e ai sensi dell'art. 10 n. 7) del Dlgs. 460/1997 ed in particolare la tutela, la promozione e la valorizzazione:

- della Biblioteca "Tatarella" dichiarata dal Ministero dei Beni e le Attività culturali con prot. n.1967 del 25 giugno 2018 di "eccezionale interesse culturale";
- dell'Archivio "Tatarella" dichiarato dal Ministero dei Beni

e le Attività culturali con prot. 2117 del 10 luglio 2018 di "interesse storico particolarmente importante".

beni culturali ai sensi dell'art. 10 lett b) e c) del Dlgs n.42/2004, dei quali dispone e che sono la componente più rilevante del suo patrimonio.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle elencate nell'art. 10, comma 1, del Dlgs 460/1997.

Per raggiungere i predetti scopi la Fondazione:

- conserva, garantendone la fruizione pubblica, l'archivio e la biblioteca di Giuseppe e Salvatore Tatarella e dei fondi e donazioni che perverranno successivamente;

- ordina il materiale al fine di costituire l'Archivio Tatarella, cura la pubblicazione anche in edizione critica, delle opere e dei carteggi, nonché raccoglie, conserva ed ordina altro materiale inerente la storia della destra pugliese, nazionale ed europea;

- organizza iniziative scientifiche e divulgative quali studi, ricerche, osservatori, convegni, seminari, mostre e pubblicazioni su temi di politica, di economia e di storia, sempre ispirandosi alla storia del pensiero politico, economico e sociale della destra e del centrodestra italiano ed europeo;

Inoltre in modo accessorio, ma non prevalente la Fondazione

- istituisce borse di studio ed agevolazioni per studenti meno abbienti;

- svolge attività di studio, ricerca e formazione in problematiche inerenti a tutti i temi della convivenza sociale e civile nei settori delle politiche sociali, economia e lavoro, giurisdizione e finanze, comunicazione e media, pubblicità e servizi, ambiente e territorio, e più in generale nelle discipline politiche, economiche e sociali;

- promuove programmi di istruzione e formazione onde garantire pari opportunità di studio e di inserimento professionale, collaborando, ove possibile, con enti, regioni o istituti nazionali ed internazionali;

- svolge attività culturali, volte a favorire la diffusione e la valorizzazione di una nuova cultura di impegno sociale e di solidarietà, promuove incontri, conferenze, seminari, tavole rotonde, corsi di formazione, nonché la pubblicazione di scritti periodici e monografici inerenti la promozione degli ambiti tematici sopra citati;

- realizza intese, collaborazioni, azioni e programmi con similari fondazioni, associazioni, istituti, centri di ricerca e di formazione, enti scientifici, culturali ed educativi italiani, stranieri, ed internazionali;

- può inoltre promuovere, costituire, partecipare e aderire a società, cooperative o associazioni onlus aventi ad oggetto attività riconducibili agli scopi e alle finalità della Fondazione.

La Fondazione per il raggiungimento del proprio scopo potrà



promuovere azioni di propaganda e manifestazioni, anche contestualmente ed in collaborazione con altri soggetti aventi finalità analoghe, atte a far conoscere la Fondazione presso possibili sostenitori, nonché favorire la raccolta dei fondi necessari per la sua attività".

2) di stabilire che il trattamento economico del personale dipendente, dei consulenti e dei collaboratori sia disciplinato dall'art. 10 del Dlgs 460/97 e che la carica dei componenti del Comitato Scientifico sia gratuita, modificando conseguentemente le lettere c) d) e q) dell'art.13 dello statuto così come proposto dal Presidente e che saranno del seguente tenore:

ART. 13

"c) delibera sulle assunzioni e sui licenziamenti del personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico secondo l'art. 10 del Dlgs 460/97;

d) delibera sugli incarichi, sulle consulenze, sulle convenzioni e sulle collaborazioni continuate e coordinate secondo l'art. 10 del Dlgs 460/97

q) nomina i componenti del Comitato Scientifico la cui carica è gratuita".

3) di inserire il nome di Salvatore Tatarella nel nome della Fondazione che sarà il seguente: "FONDAZIONE GIUSEPPE E SALVATORE TATARELLA" con conseguente modifica dell'art. 1 che sarà del seguente tenore:

ART. 1

E' costituita la Fondazione "GIUSEPPE E SALVATORE TATARELLA", per raccogliere, preservare e tramandare il patrimonio politico, ideale e culturale del loro impegno di parlamentari nazionali ed europei, amministratori locali e giornalisti. In caso di acquisizione della iscrizione nell'anagrafe delle ONLUS, di cui all'art.11 del Dlgs 460/97, nella denominazione e in ogni comunicazione rivolta al pubblico e in ogni segno distintivo la Fondazione farà uso della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Il Presidente mi consegna il testo dello statuto coordinato con le modifiche approvate che previa lettura datane dallo stesso si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola la presente riunione viene sciolta alle ore diciassette e minuti venti

Le spese del presente atto sono a carico della Fondazione.

Il costituito mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Richiesto, io Notaio, ho formato il presente atto di cui ho dato lettura, al costituito che, da me interpellato, lo approva

In parte dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte scritto a mano da me Notaio occupa otto facciate e quanto di questa nona fin qui di tre fogli e viene sottoscritto alle

ore diciassette e minuti trenta

Firmato: Tatarella Fabrizio - Notaio Salvatore D'Alesio
(L.S.)



STATUTO DELLA FONDAZIONE " GIUSEPPE E SALVATORE TATARELLA"

Art. 1

E' costituita la Fondazione "GIUSEPPE E SALVATORE TATARELLA", per raccogliere, preservare e tramandare il patrimonio politico, ideale e culturale del loro impegno di parlamentari nazionali ed europei, amministratori locali e giornalisti.

In caso di acquisizione della iscrizione nell'anagrafe delle ONLUS, di cui all'art.11 della L. 460/97, nella denominazione e in ogni comunicazione rivolta al pubblico e in ogni segno distintivo la Fondazione farà uso della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Art. 2

La Fondazione ha sede in Bari alla via Piccinni n. 97.

La Fondazione può istituire sedi secondarie, rappresentanze, delegazioni ed uffici in Italia e all'estero.

Art. 3

La durata della Fondazione è illimitata.

Art. 4

La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 ai sensi dell'art. 10 n. 7) del Dlgs. 460/1997 ed in particolare la tutela, la promozione e la valorizzazione:

- della Biblioteca "Tatarella" dichiarata dal Ministero dei Beni e le Attività culturali con prot. n.1967 del 25.06.2018 di "eccezionale interesse culturale";

- dell'Archivio "Tatarella" dichiarato dal Ministero dei Beni e le Attività culturali con prot. 2117 del 10.07.2018 di "interesse storico particolarmente importante", beni culturali ai sensi dell'art. 10 lett b) e c) del Dlgs n.42/2004, dei quali dispone e che sono la componente più rilevante del suo patrimonio.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle elencate nell'art. 10, comma 1, del D.lgs. 460/1997.

Per raggiungere i predetti scopi la Fondazione:

- conserva, garantendone la fruizione pubblica, l'archivio e la biblioteca di Giuseppe e Salvatore Tatarella e dei fondi e donazioni che perverranno successivamente;

- ordina il materiale al fine di costituire l'Archivio Tatarella, cura la pubblicazione anche in edizione critica, delle opere e dei carteggi, nonché raccoglie, conserva ed ordina altro materiale inerente la storia della destra pugliese, nazionale ed europea;

-organizza iniziative scientifiche e divulgative quali studi, ricerche, osservatori, convegni, seminari, mostre e pubblicazioni su temi di politica, di economia e di storia, sempre ispirandosi alla storia del pensiero politico, economico e so-



ciale della destra e del centrodestra italiano ed europeo.

Inoltre, in modo accessorio, ma non prevalente la Fondazione

- istituisce borse di studio ed agevolazioni per studenti meno abbienti;
- svolge attività di studio, ricerca e formazione in problematiche inerenti a tutti i temi della convivenza sociale e civile nei settori delle politiche sociali, economia e lavoro, giurisdizione e finanze, comunicazione e media, pubblicità e servizi, ambiente e territorio, e più in generale nelle discipline politiche, economiche e sociali;
- promuove programmi di istruzione e formazione onde garantire pari opportunità di studio e di inserimento professionale, collaborando, ove possibile, con enti, regioni o istituti nazionali ed internazionali;
- svolge attività culturali, volte a favorire la diffusione e la valorizzazione di una nuova cultura di impegno sociale e di solidarietà, promuove incontri, conferenze, seminari, tavole rotonde, corsi di formazione, nonché la pubblicazione di scritti periodici e monografici inerenti la promozione degli ambiti tematici sopra citati;
- realizza intese, collaborazioni, azioni e programmi con similari fondazioni, associazioni, istituti, centri di ricerca e di formazione, enti scientifici, culturali ed educativi italiani, stranieri, ed internazionali;
- può inoltre promuovere, costituire, partecipare e aderire a società, cooperative o associazioni onlus aventi ad oggetto attività riconducibili agli scopi e alle finalità della Fondazione.

La Fondazione per il raggiungimento del proprio scopo potrà promuovere azioni di propaganda e manifestazioni, anche contestualmente ed in collaborazione con altri soggetti aventi finalità analoghe, atte a far conoscere la Fondazione presso possibili sostenitori, nonché favorire la raccolta dei fondi necessari per la sua attività.

Art. 5

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal capitale inizialmente versato dal fondatore, come risulta dall'atto costitutivo;
- dalle somme versate da enti o privati che, ai sensi degli articoli successivi, assumano la qualifica di Soci Benemeriti, Soci Sostenitori e Soci Ordinari e siano espressamente destinate ad incrementare il patrimonio;
- dalle somme versate dalla Associazione Europea, Politica, Cultura, e Territorio - Onlus espressamente destinate ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi, elargizioni, lasciti e donazioni fatte da enti o privati, espressamente destinate ad incrementare il patrimonio;
- dai beni immobili e mobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo ed espressamente destinati ad incrementare

il patrimonio;

- da partecipazioni, titoli e/o altri valori mobiliari che potranno pervenire alla Fondazione a qualsiasi titolo ed espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi provenienti da enti pubblici, associazioni, fondazioni, istituzioni italiane, estere o sopranazionali, espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- dagli avanzi della gestione annuale non riportati a nuovo;
- da qualsiasi altra entrata derivante da attività o iniziativa finalizzata ad incrementare il patrimonio;
- da ogni altra somma che il Consiglio di Amministrazione accantonerà, destinandola ad incrementare il patrimonio.


Art. 6

Per l'adempimento dei suoi scopi, lo svolgimento delle attività e le spese di funzionamento, la Fondazione dispone:

- dei redditi del patrimonio di cui all'art. 5;
- delle somme di denaro versate dal fondatore, dai Soci Beneficenti, dai Soci Sostenitori e dai Soci Ordinari della Fondazione, dalla Associazione Europea, Politica, Cultura, e Territorio - Onlus, che non siano destinate ad incrementare il patrimonio;
- di qualsiasi contributo, elargizione, o donazione proveniente da persone fisiche o giuridiche, aziende, enti, associazioni ed istituzioni pubbliche o private;
- dei contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali e di ogni altro ente pubblico italiano, estero o sopranazionale, non destinato all'incremento del patrimonio;
- dei proventi della gestione delle attività;
- delle cessioni volontarie e gratuite di servizi e materiali operate da privati, enti, associazioni ed aziende pubbliche e private.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. In particolare le rendite verranno destinate per la formazione di un capitale umano di eccellenza nei settori della politica, della cultura, dell'istruzione, della ricerca, dell'economia, della finanza, dell'impresa, del lavoro, della comunicazione, delle nuove tecnologie e della pubblica amministrazione, attraverso l'istituzione di borse di studio e l'erogazione di rendite da destinare a giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, sia italiani che stranieri, che si siano distinti per particolari meriti di studio ed appartenenti a ceti sociali meno abbienti. I giovani destinatari di tali sovvenzioni saranno selezionati tra i candidati che soddisfino i requisiti richiesti privilegiando coloro i quali, a parità di meriti per studi, risultano appartenere a categorie sociali più svantaggiate. A tal fine sarà compito del Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Scientifico, redigere un regolamento di attuazione.

Art. 7



Possono diventare soci della Fondazione persone fisiche e giuridiche, Enti, istituzioni pubbliche e private che ritengano di sostenere le finalità della Fondazione attraverso elargizioni.

Assumono la qualifica di Soci Benemeriti quelli le cui elargizioni siano particolarmente rilevanti e comunque non inferiori ad euro 25.000,00 (Euro venticinquemila virgola zero zero).

Assumono la qualifica di Soci Sostenitori quelli le cui elargizioni non siano inferiori ad euro 20.000,00 (Euro ventimila virgola zero zero).

Assumono la qualifica di Soci Ordinari quelli le cui elargizioni non siano inferiori ad euro 15.000,00 (Euro quindicimila virgola zero zero).

La qualità di socio si assume con la delibera favorevole del Consiglio d'Amministrazione e con il versamento della somma (quota di adesione) di denaro. In caso di versamento frazionato di tale somma il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'ammissione a socio anche solo dopo il versamento della prima rata.

La delibera di ammissione del socio è assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione. La quota di adesione può essere frazionata preferibilmente entro un triennio.

La qualifica di socio dà diritto a fruire dei servizi e a partecipare a tutte le iniziative della Fondazione.

La qualifica di soci si perde per decesso, dimissioni o per radiazione che viene pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che commetta azioni ritenute disonorevoli o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento dell'attività della Fondazione.

I soci si riuniscono in assemblea almeno una volta l'anno per esprimere indicazioni e valutazioni sulle attività e sui programmi della fondazione. Tale assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione e in sua assenza dal Vice Presidente Vicario o da un Consigliere Delegato.

I soci hanno diritto ad eleggere un componente del Consiglio di Amministrazione in ragione di un componente per ogni venti soci.

Il Presidente della Fondazione, ogni qualvolta il numero dei soci lo consenta, convoca l'assemblea dei soci per l'elezione del Consigliere di loro competenza.

Può essere conferita delega per il voto ad altro soci.

Il Consigliere così eletto entra in carica immediatamente e scade con la scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8

Organi della Fondazione sono:

1. il Presidente
2. due Vice Presidenti, di cui uno vicario



3. il Consiglio d'Amministrazione

4. il Comitato Scientifico

5. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 9

Il Consiglio d'Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente e due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni di Vicario.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, sovrintende alla esecuzione delle deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima riunione che deve essere convocata dal Presidente entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

Art. 10

I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Essi, inoltre, esercitano quelle funzioni che verranno loro delegate in via generale o di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

Art. 11

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da sei membri, dei quali:

1 è il fondatore,

1 è nominato dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali;

4 sono nominati dall'Associazione Europea, Politica, Cultura, e Territorio -Onlus

Il numero dei Consiglieri può essere aumentato fino a nove membri, qualora, i soci della Fondazione, in proporzione del loro numero, acquisiscano il diritto ad esprimere Consiglieri.

I componenti del Consiglio d'Amministrazione, salvo il fondatore, durano in carica cinque anni a decorrere dal loro insediamento e possono essere rieletti o rinominati.

Il fondatore resta in carica a vita.

Egli può dimettersi e nominare un suo familiare, che subentra nella sua posizione, acquisendo tutti i suoi medesimi diritti.

In caso di morte, gli subentra il suo erede o quello designato dai suoi eredi.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio e puntualmente documentate.

In caso di morte, incapacità, dimissioni o cessazione per qualsiasi altra causa di uno dei Consiglieri, ad eccezione del fondatore, di quello da lui nominato in sua sostituzione e degli eredi a lui succeduti, il Presidente ne da notizia

all'Associazione Europea politica, cultura e territorio o al Ministero per i Beni e le attività culturali che, rispettivamente, provvederanno a nominare il sostituto, mentre egli stesso procederà alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per eleggere il Consigliere di loro competenza.

I consiglieri cooptati durano in carica sino a quando il soggetto nominante non avrà provveduto alla sua sostituzione.

Qualora venga a cessare la maggioranza dei consiglieri, scadrà tutto il Consiglio di Amministrazione e il Consigliere fondatore, quello da lui nominato in sua sostituzione o il suo erede procederà alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, secondo le norme del presente statuto.

Art. 12

Dopo aver costituito la Fondazione, il fondatore richiederà alla Associazione Europea, Politica, Cultura, e Territorio - Onlus e al Ministro per i Beni e le Attività Culturali la designazione dei Consiglieri e dei Revisori di loro spettanza. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori saranno validamente costituiti con la designazione e l'insediamento almeno dei Consiglieri e dei Revisori designati dalla Associazione Europea, Politica, Cultura, e Territorio - Onlus.

Agli effetti dell'elettorato attivo previsto dal presente statuto, qualora i Soci Benemeriti, Sostenitori e Ordinari siano persone giuridiche o enti, saranno rappresentati da una persona fisica designata dall'ente secondo le proprie norme statutarie.


Agli effetti dell'elettorato passivo previsto dal presente statuto, nell'ipotesi in cui venga eletto un Socio Benemerito, Sostenitore o Aderente che sia persona giuridica o ente, la persona giuridica o l'ente, in persona del suo legale rappresentante, designerà una persona fisica.

Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare il Consiglio:

- a) approva il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione morale e finanziaria. Conto, bilancio e relazione, dopo la loro approvazione, sono inviati, su richiesta, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- b) delibera i regolamenti;
- c) delibera sulle assunzioni e sui licenziamenti del personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico, secondo l'art. 10 del Dlgs. 460/1997;
- d) delibera sugli incarichi, sulle consulenze, sulle convenzioni e sulle collaborazioni continuate e coordinate secondo l'art. 10 del Dlgs. 460/1997;
- e) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti;



f) delibera sull'ammissione dei Soci Benemeriti, Sostenitori ed Ordinari;

g) delibera sugli acquisti degli immobili e dei mobili, stabilendone la destinazione;

h) delibera sulle alienazioni, sulle vendite e su qualsiasi altro atto di disposizione di beni facenti parte del patrimonio e sulla destinazione delle somme ricavate;

i) predispone e approva i programmi di lavoro e di intervento della Fondazione, secondo le proposte avanzate dal Comitato scientifico e dall'Assemblea dei soci;

j) provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;

k) delibera sulla delega alla Fondazione da parte di altri Enti o privati, di attività rientranti nell'ambito della Fondazione, fissandone le condizioni; delibera altresì su contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri enti che corrispondano ai fini perseguiti della Fondazione;

l) delibera con il voto favorevole di due terzi dei suoi componenti in carica, le modifiche allo statuto da sottoporre alla autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge;

m) nomina direttori, nonché procuratori ad negocia e mandatarî in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di subdelega;

n) dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;

o) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altre fondazioni, associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati, nazionali, stranieri ed internazionali;

p) delibera sulla eventuale costituzione o partecipazione a società associazioni, cooperative, onlus, comitati, commissioni, scuole, centri di istruzione, formazione e ricerca;

q) nomina i componenti del Comitato Scientifico la cui carica è gratuita.

Il Consiglio può procedere alla nomina di un Comitato Esecutivo composto massimo da tre membri, il Presidente, il Vice Presidente Vicario e un Consigliere.

Il Consiglio può conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di subdelega, fissandone le attribuzioni.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sotto la Presidenza del Presidente o del Vice Presidente e delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Fanno eccezione i casi nei quali lo statuto preveda, sia per la validità di costituzione che per le delibere, una maggioranza qualificata.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha voto doppio in caso di parità.

La convocazione del Consiglio avviene ogni qual volta se ne riscontri l'opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente statuto e comunque almeno due volte l'anno per l'esame e l'approvazione del consuntivo e del bilancio preventivo. Deve, altresì, essere convocato ogni qual volta ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica. Il Consiglio è convocato dal Presidente della Fondazione.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

Il Comitato scientifico ha compiti di consulenza scientifica; si esprime sugli argomenti e le iniziative che il Consiglio di Amministrazione sottopone al suo esame; fornisce indicazioni per lo sviluppo delle attività della Fondazione e per la eventuale apertura di nuove linee di attività; esprime suggerimenti per la più opportuna divulgazione dei risultati derivanti dalle attività della Fondazione.

La carica di componente del Comitato Scientifico è a tempo indeterminato.

Art. 15

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre componenti, dei quali due nominati dall'Associazione Europea, Politica, Cultura, e Territorio - Onlus e uno dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

Il Presidente verrà eletto tra i due membri nominati dall'Associazione Europea, Politica, Cultura, e Territorio - Onlus.

Vengono, inoltre, nominati due revisori supplenti, uno nominato dall'Associazione Europea, politica, cultura, e territorio - Onlus e l'altro dal Ministero per i Beni Culturali e le Attività Culturali, i quali sostituiranno automaticamente i revisori nominati dallo stesso organo, che cessino di far parte del collegio per qualsiasi ragione.

Il Collegio provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; effettua verifiche di cassa; redige le relazioni sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo che dovranno essere allegati agli stessi.

I Revisori dei Conti durano in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese per ragioni di ufficio, appositamente documentate.

Art. 16

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale e di approvare il bilancio consuntivo. Gli eventuali avanzi di gestione verranno reimpiegati per il raggiungimento degli scopi statutari e comunque per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 17

In caso di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa determinata, come nel caso di esaurimento, di sopravvenuta impossibilità o scarsa utilità dello scopo ovvero dell'essere il patrimonio divenuto insufficiente, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre ONLUS che perseguono analoghe finalità o a fini di pubblica utilità, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Art. 19

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

Firmato: Fabrizio Tatarella - Notaio Salvatore D'Alesio (L.S.)

Copia Conforme all'originale riprodotta su quattordici fasciate

che si rilascia per uso competente

Terlizzi, 27 Novembre 2013

